

LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2019, N. 7

Rideterminazione degli assegni vitalizi e di reversibilità secondo il metodo di calcolo contributivo¹

Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)

1. In coordinamento con le norme delle leggi regionali vigenti in materia di trattamenti previdenziali e assistenziali per i Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, la presente legge reca disposizioni per il contenimento della spesa pubblica mediante la rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità a favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di Consigliere membro del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Con le prerogative previste dallo Statuto speciale, le presenti disposizioni si conformano a quanto previsto dall'Intesa di cui all'articolo 1, comma 966, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono oggetto della disciplina di cui alla presente legge, l'istituto dell'assegno vitalizio e l'istituto dell'assegno di reversibilità disciplinati dalla legislazione regionale, considerando il loro importo lordo.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano ai Consiglieri regionali titolari, secondo la normativa regionale, di assegni vitalizi e di assegni di reversibilità in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, di seguito denominati assegni vitalizi.

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione di questa legge i Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV Legislatura, per i quali, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, è intervenuta la restituzione del montante delle contribuzioni per il trattamento indennitario della medesima Legislatura. Sono esclusi parimenti i Consiglieri eletti per la prima volta nella XV e nelle successive Legislature, per i quali è previsto dalla normativa regionale il versamento della contribuzione a favore della previdenza complementare.

Art. 2 (Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2014, n. 5)

1. *(omissis)*²

2. *(omissis)*³

Art. 3 (Modifiche alle leggi regionali 21 settembre 2012, n. 6 e 28 ottobre 2004, n. 4)

1. *(omissis)*⁴

2. *(omissis)*⁵

Art. 4 (Rideterminazione)

1. Gli importi lordi degli assegni vitalizi sono rideterminati secondo le modalità previste dal presente articolo e dagli articoli 5 e 6.

2. La rideterminazione dell'assegno vitalizio secondo il metodo di calcolo contributivo è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'articolo 6 per il coefficiente di trasformazione indicato alla Tabella 1 di questa legge, corrispondente alla Tabella 2 allegata all'Intesa di cui al comma 1 dell'articolo 1, recante coefficienti di trasformazione per anno di

¹ In B.U. 15 novembre 2019, n. 46 - Numero Straordinario n. 1.

² Sostituisce l'art. 1 della l.r. 11 luglio 2014, n. 5.

³ Abroga gli artt. 2, 3 e 4 della l.r. 11 luglio 2014, n. 5.

⁴ Abroga l'art. 15 della l.r. 21 settembre 2012, n. 6.

⁵ Abroga l'art. 4-bis della l.r. 26 febbraio 1995, n. 2, introdotto dall'art. 3 della l.r. 28 ottobre 2004, n. 4.

decorrenza, relativo all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, assumendo come età anagrafica quella definita nella nota metodologica costituente parte integrante dell'Intesa.

3. Per i soggetti titolari di assegni diretti e di reversibilità attualizzati ai sensi della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 e successive modifiche, il montante contributivo individuale è calcolato sulla base dei contributi versati nell'esercizio delle funzioni consiliari, esclusi quelli versati negli anni, fino al massimo di dodici anni, presi a riferimento per il riconoscimento del valore attuale medio, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 e dell'articolo 1 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4. Per anni presi a riferimento per il riconoscimento del valore attuale, si intendono quelli antecedenti gli ultimi otto di mandato.⁶

3-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2023, tutti gli assegni diretti e di reversibilità attualizzati calcolati secondo modalità diverse da quanto previsto al comma 3, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 27 luglio 2021, n. 5, sono rideterminati, a far data dal 1° dicembre 2019 giorno di entrata in vigore di questa legge, secondo quanto previsto al medesimo comma 3 e all'articolo 5. Gli stessi assegni sono successivamente rivalutati, con decorrenza 1° gennaio 2020, sulla base degli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, fino al 31 dicembre 2021. Per il periodo successivo tutti gli assegni diretti e di reversibilità di cui alla presente legge sono oggetto di adeguamento ai sensi del comma 7 dell'articolo 4.⁷

4. Per anni di decorrenza del trattamento antecedenti il 1976 o successivi al 2018 si applicano, rispettivamente, i coefficienti del primo o dell'ultimo periodo disponibile.

5. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del Consigliere ed il numero dei mesi.

6. L'assegno di reversibilità è calcolato applicando all'assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione.

7. A far data dall'anno 2022 e al solo fine dell'adeguamento di tutti gli assegni diretti e di reversibilità di cui alla presente legge si applica la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione prevista per i medesimi anni dal decreto indicato all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, con esclusione di ogni conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo. La medesima percentuale è riconosciuta secondo il meccanismo di indicizzazione stabilito all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, tenuto conto delle fasce di importo dei trattamenti pensionistici e delle corrispondenti percentuali di rivalutazione stabilite all'articolo 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e con leggi dello Stato.⁸

8. L'assegno vitalizio spettante si ottiene dividendo per dodici l'importo annuo rivalutato.

9. È attribuita facoltà all'Ufficio di Presidenza di dettare con proprie deliberazioni disposizioni attuative della presente legge finalizzate all'armonizzazione tra il sistema di ricalcolo secondo il metodo di calcolo contributivo e le norme già in vigore, relative al valore attuale.

Art. 5 (Misure minima e massima dell'assegno vitalizio rideterminato)

1. L'assegno vitalizio rideterminato ai sensi della presente legge non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio di cui all'articolo 1, comma 2, le aliquote di

⁶ Comma modificato dall'art. 12, comma 1, della l.r. 27 luglio 2021, n. 5.

⁷ Comma inserito dall'art. 2, comma 1, della l.r. 19 dicembre 2022, n. 7 e modificato dall'art. 2, comma 1, della l.r. 27 giugno 2023, n. 3.

⁸ Comma sostituito dall'art. 2, comma 3, della l.r. 19 dicembre 2022, n. 7 e successivamente dall'art. 2, comma 2, della l.r. 27 giugno 2023, n. 3.

cui alla Tabella 2 della presente legge, individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio di cui al comma 2 dell'articolo 1 e l'assegno rideterminato ai sensi dell'articolo 4.

2. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi della presente legge non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia.

3. L'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio erogato o comunque spettante ai sensi delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore di questa legge.

Art. 6 (Montante contributivo)

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva la somma delle aliquote a carico del Consigliere e del Consiglio regionale come determinate ai sensi dei commi 3, 4 e 5. L'ammontare così ottenuto si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto all'assegno vitalizio.

2. Per base imponibile contributiva si intende l'indennità di carica consiliare come quantificata dalla normativa regionale pro tempore vigente ai fini del calcolo della contribuzione, aumentata nella misura di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 "Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato".

3. La quota di contribuzione posta a carico del Consigliere regionale è pari all'aliquota percentuale della base imponibile prevista dalla normativa regionale vigente durante l'espletamento del mandato.

4. Rientra nel montante contributivo la eventuale quota di contribuzione facoltativa versata dal Consigliere regionale nelle Legislature antecedenti la XVI per il completamento della Legislatura.

5. La quota di contribuzione a carico del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte quella a carico del Consigliere.

6. In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se l'assegno vitalizio è erogato successivamente all'ultimo versamento, è calcolato un unico montante contributivo, rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati.

7. Al solo fine di incrementare il montante contributivo, coloro che hanno ottenuto la restituzione della contribuzione versata per l'ottenimento dell'assegno di reversibilità possono riversare al bilancio del Consiglio regionale, anche parzialmente, i contributi ricevuti in restituzione, maggiorati delle percentuali di rendimento derivanti dalla gestione del fondo ove i contributi erano depositati.

8. Nel caso in cui, dopo la data di erogazione dell'assegno vitalizio, siano stati versati dal Consigliere ulteriori contributi in relazione allo svolgimento di un successivo mandato, i contributi medesimi concorrono a formare un nuovo e distinto montante rivalutato di anno in anno fino all'anno precedente la percezione, che viene trasformato applicando i coefficienti di trasformazione corrispondenti all'età anagrafica del Consigliere alla data di cessazione dell'ultimo mandato. L'importo complessivo spettante è quindi determinato dalla somma dei due trattamenti calcolati separatamente.

Art. 7 (Limiti di spesa)

1. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi al momento della prima applicazione della presente legge sia superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1 dell'Intesa di cui al comma 1 dell'articolo 1, le aliquote base della Tabella 2 sono

incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione della presente legge.

2. In ogni caso la spesa per gli assegni vitalizi rideterminati non può essere superiore a quella sostenuta prima dell'applicazione della presente legge.

Art. 8 (Norma di coordinamento)

1. Dal giorno di decorrenza degli effetti della presente legge, ai fini del calcolo della misura degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità secondo quanto previsto dagli articoli precedenti, la percentuale del 30,40 per cento prevista all'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 agisce esclusivamente da limite massimo e l'importo corrispondente è soggetto a rivalutazione ai sensi dell'articolo 4, comma 7. La medesima percentuale continua a produrre effetti ai fini del riconoscimento del valore attuale di una quota di assegno vitalizio secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate e cessano di produrre ogni loro effetto le norme contrarie o incompatibili con quanto in essa previsto.

Art. 9 (Disposizioni finanziarie)

1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale.

2. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge si provvede per l'anno corrente mediante gli stanziamenti di bilancio già previsti dal bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'erogazione degli assegni calcolati secondo la normativa previgente. Per gli esercizi successivi si provvede ai sensi dell'ordinamento del Consiglio regionale.

3. Gli eventuali minori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per il pagamento degli assegni vitalizi rideterminati rispetto ai limiti di spesa previsti all'articolo 7 costituiscono risparmio sulla spesa per l'esercizio finanziario 2019 e per gli esercizi successivi.

4. Allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini e di promuovere partecipazione e forme diffuse di controllo sulle attività delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche a copertura degli oneri per il pagamento degli assegni vitalizi e di reversibilità, i dati dei medesimi assegni erogati annualmente sono pubblicati con cadenza annuale nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 10 (Entrata in vigore e decorrenza di effetti)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La rideterminazione degli assegni vitalizi, secondo la disciplina di cui alla presente legge, decorre nei suoi effetti dal 1° dicembre 2019. I nuovi importi rideterminati devono essere corrisposti entro novanta giorni dalla data suindicata, con eventuale successivo recupero, mediante trattenute sugli assegni vitalizi, delle maggiori somme eventualmente corrisposte nel periodo decorrente tra il 1° dicembre ed il giorno di corresponsione dei nuovi importi rideterminati.